

Allegato "E" ad atto Rep. n. 50934/8935

**STATUTO della
"Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea"**

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea", con sede in Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo, via Frova n. 10.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Museo di Fotografia Contemporanea".

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte.

La Fondazione, in particolare, promuove e diffonde, seguendo una logica educativa e attraverso strumenti pedagogici, la conoscenza della cultura dell'arte visiva fotografica contemporanea in tutte le sue manifestazioni, implicazioni ed interazioni con le altre forme di espressioni artistiche sia contemporanee che future.

La Fondazione, inoltre, reperisce, acquisisce e conserva fondi e materiali fotografici, che consentono di illustrare al pubblico, di ogni fascia di età e condizione personale e sociale, il valore del linguaggio fotografico.

La Fondazione promuove la creatività e la circolazione degli artisti anche attraverso l'attività di committenza idonea ad incrementare il patrimonio museale e bandendo concorsi.

La Fondazione intende porsi quale laboratorio di ricerca e di restauro del patrimonio fotografico/documentale, e quale luogo di incontro e di istituzione di corsi di formazione di studiosi, ricercatori, operatori della fotografia e della multimedialità, appartenenti alla comunità nazionale e a quella internazionale, e così favorire e sviluppare collaborazioni reciproche, integrazioni e sinergie.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche

trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) Partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture teatrali, ricreative ed espositive;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

g) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art.2;

h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di attività;

i) istituire premi e borse di studio;

j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

k) svolgere direttamente i servizi previsti dall'art.112 del D.Lgs.29 ottobre 1999, n.490;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;

dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d' Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 5

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali, e da Partecipanti o Partecipanti a progetti speciali;
dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio d'Indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

Fondatori;
partecipanti Istituzionali, Partecipanti e Partecipanti a progetti speciali.

Articolo 8 Fondatori

Sono Fondatori il Comune di Cinisello Balsamo e la Provincia di Milano.

Articolo 9 Partecipanti Istituzionali

Possono divenire "Partecipanti Istituzionali" le persone fisiche e giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Indirizzo stesso.

La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

I Partecipanti Istituzionali sono accettati con delibera inappellabile del Consiglio di Gestione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti alla riunione. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 10 Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipante" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

I Partecipanti sono accettati con delibera inappellabile del Consiglio di Gestione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti alla riunione. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 11 Partecipanti a progetti speciali

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti a progetti speciali" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che si impegnano a sostenere specifici progetti, rientranti nell'ambito di attività della Fondazione, mediante contributi in denaro ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o

immateriali, nelle misure e nelle forme determinate dal Consiglio di Gestione.

Tali Partecipanti mantengono la qualifica per la durata del progetto cui aderiscono e sempre che versino regolarmente i contributi ovvero effettuino le prestazioni o apportino altre utilità. Nel caso in cui alcuni dei Partecipanti a progetti speciali, ovvero loro rappresentanti, facciano parte degli organi direttivi e/o consultivi della Fondazione, essi decadono al momento della perdita della qualifica.

Articolo 12 Membri esteri

Possono essere nominati, a condizione di reciprocità, Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti ovvero ancora Partecipanti a progetti speciali anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni estere.

Articolo 13 Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Indirizzo, su proposta del Presidente della Fondazione, in apposita riunione del Consiglio stesso, decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Partecipanti Istituzionali ed a maggioranza quella dei Partecipanti e dei Partecipanti a progetti speciali per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 14 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio d'Indirizzo;
- Il Consiglio di Gestione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 15

Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un numero variabile di membri comunque non inferiore a tre.

La composizione sarà la seguente:

il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, di cui all'art.18 del presente statuto;

fino a quattro membri nominati in misura paritaria dai Fondatori;

fino a quattro membri nominati, anche congiuntamente, dai Partecipanti Istituzionali;

fino a due membri nominati, dai membri come sopra designati, tra i Partecipanti e Partecipanti a progetti speciali.

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza della maggioranza dei membri di spettanza dei Fondatori.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Indirizzo.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

Stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;

Stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante Istituzionale, Partecipante e di Partecipante a progetti speciali;

Approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;

Nominare i membri del Consiglio di Gestione;

Nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

Deliberare eventuali modifiche statutarie;

Deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della

seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 16

Quorum

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri di spettanza dei Fondatori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo.

Il sessanta per cento dei punti/voto è attribuito ai membri di spettanza dei Fondatori; il trenta per cento è attribuito ai rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali, anche in proporzione alle complessive contribuzioni alla Fondazione; il dieci per cento è attribuito ai rappresentanti dei Partecipanti e Partecipanti a progetti speciali.

I punti/voto spettanti ai Fondatori sono suddivisi in parti eguali; nel caso in cui uno di essi non partecipi alla seduta, il numero dei suoi punti/voto si cumula a quelli spettanti ai membri presenti designati dal medesimo Fondatore.

I punti/voto in disponibilità dei Partecipanti Istituzionali, Partecipanti e Partecipanti a progetti speciali, a partire dall'approvazione del primo bilancio consuntivo, sono suddivisi in proporzione alla contribuzione complessiva storicizzata di ciascuno di essi al patrimonio e alla gestione della Fondazione.

Il Consiglio si riunisce validamente, per la discussione degli argomenti di cui al secondo comma, con la presenza del sessanta per cento dei punti/voto assegnati. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei punti/voto assegnati.

Articolo 17

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente della Fondazione, dal Vice Presidente e da altri tre membri, nominati dal Consiglio d'Indirizzo, che restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili. La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è incompatibile con quella di membro del

Consiglio di Gestione, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente.

Il Consiglio di gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

Predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;

Approvare il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;

Nominare il Direttore Generale, determinandone natura, compiti e durata dell'incarico;

Nominare il Direttore Scientifico, determinandone natura, compiti e durata dell'incarico;

Accettare i Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti;

Attribuire la qualifica di Partecipanti a progetti speciali;

Deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

Predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;

Individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;

Istituire il Comitato Scientifico e procedere alla nomina dei relativi membri;

Istituire e regolare eventuali Comitati di Progetto.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 18

Presidente della Fondazione

La presidenza della Fondazione è assunta a rotazione triennale dal Presidente della Provincia di Milano o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo o suo delegato. La Vice Presidenza spetta al Fondatore che non esprime la presidenza triennale.

Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina. Egli presiede il Consiglio d'Indirizzo ed il Consiglio di Gestione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori alle liti. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli, inoltre, può convocare i Partecipanti e le altre

componenti della Fondazione in assemblea non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

In caso d'assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

Articolo 19

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti nominati dal Consiglio d'Indirizzo.

Il Presidente è designato dal Fondatore che esprime la Vice Presidenza della Fondazione. I due Revisori effettivi sono designati uno ciascuno dai Fondatori.

Il Collegio dei Revisori è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati, nel rispetto di quanto previsto al comma secondo del presente articolo.

Articolo 20

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Gestione, resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato.

Il Direttore Generale sui poteri previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio d'Indirizzo della medesima.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

– Provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

– Dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo, nonché agli atti del Presidente.

Articolo 21

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto di un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Gestione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e collabora con

il Consiglio d'Indirizzo e con il Consiglio di Gestione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, esso formula pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale ne richieda espressamente il parere il Consiglio d'Indirizzo e il Consiglio di Gestione per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica sino a revoca da parte del Consiglio di Gestione.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Direttore Scientifico ed è dal medesimo presieduto. Il Direttore può designare un Coordinatore del Comitato Scientifico destinato a sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità.

Articolo 22

Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico presiede e coordina i lavori del Comitato Scientifico, esprime pareri e formula proposte, attraverso il Comitato Scientifico, al Consiglio di Gestione in ordine agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, ai criteri di conservazione, implementazione e valorizzazione delle collezioni ed alle attività culturali ed artistiche della Fondazione.

Il Direttore Scientifico elabora e sottopone agli organi competenti i programmi e le attività di studio e di ricerca nonché le politiche di acquisizione delle opere d'arte.

Il Direttore Scientifico è responsabile dell'impostazione scientifica delle attività e dei programmi.

Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio di Gestione, resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato.

Articolo 23

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Eventuali beni mobili od immobili trasferiti a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte di Enti Pubblici, in caso di scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti originari.

Articolo 24

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 25

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Fino all'approvazione del primo bilancio consuntivo, l'attribuzione dei punti/voto in seno al Consiglio d'Indirizzo sarà stabilita in sede di atto costitutivo e aggiornata dal Consiglio medesimo ad ogni ulteriore contribuzione e ogni ingresso successivo nel Consiglio d'Indirizzo di Partecipanti Istituzionali, Partecipanti e Partecipanti a progetti speciali ai sensi del presente statuto.

F.TO: ZANINELLO ANGELO
FILIPPO LUIGI PENATI
GABRIELLA GUERCI
ANGELO ENRICO CAPPELLINI
FRANCESCO FLORIAN, Teste
MARGHERITA APOSTOLO, Teste
ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.